

REGOLAMENTO (CE) N. 738/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8,

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94⁽⁴⁾, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, e la riscossione, anteriormente al 1° giugno successivo, degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero, i fabbricanti di isoglucosio ed i fabbricanti di sciroppo di inulina sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

- a) 0,632 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;
- b) 11,848 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,506 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 0,632 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 11,848 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.